

VERBALE DI INCONTRO

Sommario

Art. 1

Buono pasto

.....

1

Art. 2

Mobilità territoriale

.....

2

LETTERA PRECISAZIONI CONTRIBUTO FAMILIARI DISABILI

Il giorno 6 febbraio 2017, in Bergamo

Tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, anche nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto delle Banche e delle Società del Gruppo

e

la Delegazione sindacale di Gruppo e le Segreterie Nazionali di:

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- SINFUB
- UGL CREDITO
- UILCA
- UNISIN

Si premette che

1. in data 11.12.2016 veniva sottoscritto Protocollo di Intesa a conclusione della procedura di confronto sindacale, avente ad oggetto il Piano Industriale di Gruppo, contenente le linee guida strategiche e gli obiettivi economici, finanziari e patrimoniali per il periodo 2015 - 2019/2020, comprensivo della "Fusione per incorporazione in UBI Banca delle 7 Banche-Rete";
2. successivamente le Organizzazioni Sindacali richiedevano incontro funzionale alla definizione degli aspetti applicativi del citato Protocollo;
3. si è dato pertanto corso ai confronti necessari e ai relativi incontri fra le Parti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

Buono pasto

1. In presenza di modifica dell'unità organizzativa di assegnazione ovvero dell'orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell'evento menzionato.
2. I dipendenti con contratto a tempo parziale che non effettuino l'intervallo per il pranzo, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno un buono pasto di un

importo di € 4,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 3.1 (€ 3,50 dall'incorporazione ed € 4,00 dal 01.01.2018).

3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l'intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all'art. 7 lett. A) dell'Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella misura complessiva erogata in data antecedente l'incorporazione, con un ticket pari ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall'Accordo citato. Ferma restando la somma complessiva summenzionata, a partire dal 01.01.2018 l'importo del ticket pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni di cui al comma 2 art. 3.1) e il residuo versato al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un ticket pasto pari ad € 5,29.

Nei confronti dei dipendenti, destinatari della previsione suindicata, che effettuino l'intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1, 4 e 7 dell'art. 3.1.

Art. 2

Mobilità territoriale

1. Con riferimento all'art. 3.2, si precisa che gli importi stabiliti dal Protocollo trovano applicazione per trasferimenti avvenuti in UBI e UBIS a decorrere dal 01.01.2017 (o dalla data di incorporazione se successiva), ferma restando prima di tale data l'applicazione della disciplina preesistente anche con riferimento alle Banche Rete incorporate in data 20.11.2016.
2. La previsione di cui al comma 7 dell'art. 3.2 trova applicazione anche per le indennità in corso di erogazione.
3. I dipendenti di Banca Carime, attuali destinatari di indennità di "grande mobilità", proseguiranno nel percepimento della stessa per la durata prevista ad oggi dalla relativa contrattazione integrativa aziendale. Decorso tale termine e con cessazione dell'indennità periodica, troverà applicazione la disciplina prevista per i dipendenti in regime di mobilità e non percettori di relativa indennità, secondo la dinamica di cui al comma 4 dell'art. 3.2.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UIL.CA

UNISIN

Bergamo, 6 febbraio 2016

Spett.

Delegazioni Sindacali di Gruppo

Oggetto: precisazioni contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili - lett. 11.12.2016

Con riferimento alla lettera in oggetto, consegnata alle Organizzazioni Sindacali in data 11.12.2016, siamo a precisare che:

- ai fini del percepimento del contributo da parte del coniuge del dipendente, destinatario della previsione in oggetto, non sono previsti limiti di reddito in capo allo stesso; pertanto gli importi indicati nella lettera menzionata si riferiscono unicamente ai genitori;
- con riferimento ai figli minori, qualora non sia possibile certificarne l'invalidità superiore al 70%, il percepimento del contributo è ammesso anche in presenza di una certificazione di invalidità pari almeno ai due terzi, oltre naturalmente al verificarsi delle condizioni ivi regolate;
- la disciplina contenuta nella lettera in oggetto è da ritenersi di carattere novativo, con superamento delle previsioni previste, anche contrattualmente, dalle singole Banche Rete incorporate o incorporande.

Cordiali saluti.

UBI Banca SPA